



**REGOLAMENTO  
comunale per la  
concessione di contributi  
alle attività culturali,  
sportive e della  
solidarietà sociale**

(approvato con Delibera della Commissione Straordinaria n. 268 del 03.12.1992)

In materia di attività e manifestazioni culturali, sportive, turistiche, del tempo libero e della solidarietà sociale.

ART. 1

Il Comune nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, adotta ai sensi dell'art. 2 dell'ordinamento EE.LL. ed in applicazione dell'art. 13 della L.R. 30/04/1991, n.10, il presente Regolamento per la disciplina delle procedure, criteri e modalità in merito alla concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti privati e istituzioni pubbliche per l'attuazione di attività, e iniziative nel campo della cultura, dello sport, del turismo, del tempo libero e della solidarietà sociale.

ART. 2

(Obbiettivi)

L'obiettivo che si intende raggiungere è il conseguimento delle utilità sociali, alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa nel procedimento di individuazione dei soggetti destinatari e della erogazione del beneficio.

ART. 3.

1 - Per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente regolamento, l'Amministrazione comunale può concedere sovvenzioni nelle forme di "contributi", e attribuisce "vantaggi economici".

(Contributi)

1 - I contributi consistono in erogazioni di denaro dirette ad agevolare iniziative, assumendo a carico dell'ente l'obbligazione di corrispondere, sulla spesa riconosciuta ammissibile, una somma percentuale che non potrà superare, comunque il 70% della spesa, al netto di eventuali contributi concessi da altri Enti.

Vantaggi Economici

1 - Vantaggi economici sono le attribuzioni di benefici diverse dalle erogazioni di denaro, che ridondano a favore dei destinatari mediante esenzioni o riduzioni di oneri, concessione di uso di cose mobili, e di beni immobili, acquisto di prodotti per determinate categorie di operatori, e simili.

2 - Le esenzioni e riduzioni di oneri non possono riferirsi a carichi tributari.

ART. 4

Sono ammessi alla concessione dei benefici di cui al presente Regolamento gli Enti pubblici e privati, le Società, le Associazioni, i Comitati, le scuole pubbliche, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, che non perseguano finalità di lucro.

L'Amministrazione Comunale, riconoscendo il ruolo del volontariato come strumento sociale e di concorso alle individuazione dei bisogni ed al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, ne favorisce l'attività annoverando tra i "destinatari" i cittadini che svolgono ogni forma di volontariato e<sup>prestazioni</sup> gratuite, individualmente o in gruppi, nell'ambito di strutture Pubbliche o private, locali di assistenza o in proprio.

## ART. 5

(Attività, iniziative e prestazioni sovvenzionabili)  
Possono ricevere sovvenzioni del Comune, nelle forme previste dall'art. 3, le attività, iniziative e manifestazioni che ridondino a vantaggio dell'immagine e del prestigio del paese di capaci nonché al benessere ed al soddisfacimento Socio Culturale e sportivo della sua collettività, svolta nei settori di seguito elencati.

## ART. 6

(Settori d'intervento)

I settori per i quali l'Amministrazione Comunale effettua le concessione dei benefici, di cui al presente Regolamento, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono così individuati:

- A - Attività iniziative nel campo della solidarietà sociale;
- B - Attività ed iniziative nel settore dello sport e del tempo libero;
- C - Attività ed iniziative nel settore della cultura, dell'informazione e della istruzione;
- D - Attività ed iniziative per lo sviluppo turistico ed economico del paese;
- E - Attività ed iniziative per la tutela, valorizzazione e fruizione dei beni artistici monumentali, storici, etno-antropologici, ambientali, e delle tradizioni folkloro-popolari-religiose proprie del Comune e per la promozione e la conoscenza degli stessi.

## ART. 7

(A. Attività ed iniziative di solidarietà sociale)

Sono ammesse alla concessione dei benefici di cui al presente regolamento le seguenti attività:

- 1) Organizzazione e promozione di iniziative culturali, ricreative, di spettacolo e di sostegno educativo rivolte a favorire l'aggregazione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione;
- 2) Promozione di forme di collaborazione volontarie di singoli cittadini alla organizzazione dei servizi ed allo svolgimento di altre attività di utilità sociale.

## ART. 8

1. Attività ed iniziative nel settore dello sport e del tempo libero)  
Sono ammissibili le richieste di sovvenzioni per le seguenti attività:

- 1) Per la promozione e lo sviluppo delle attività sportive finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico e per la formazione educativa e sportiva dei giovani, di iniziative per la promozione e sviluppo delle attività sportive scolastiche.
- 2) Organizzazione nel territorio comunale di iniziative sportive amatoriali, attività fisico-motorie ricreative del tempo libero che ridondino a vantaggio della comunità capaciota.

Le società ed organizzazioni che curano la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso d'impianti e strutture di proprietà comunale, con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

## ART. 9

(C. Attività ed iniziative culturali)

Sono ammissibili le richieste di sovvenzioni per le seguenti attività:  
1) Iniziative per la promozione culturale e di educazione permanente nell'ambito del territorio comunale, anche con riferimento allo sviluppo e all'educazione del fanciullo;

- ./.
- 2) organizzazione nel territorio comunale di mostre, convegni, esposizioni, rassegne aventi carattere culturale, artistico, scientifico e sociale, di rilievo per la comunità e concorrano alla sua valorizzazione;
  - 3) attività ed iniziative teatrali e musicali di pregio artistico;
  - 4) promozione di scambi di conoscenze educative e culturali tra i giovani del Comune e quelli di altre comunità nazionali e straniere;
  - 5) attività educativa per la diffusione e la conoscenza della musica tra i cittadini ed in special modo fra i giovani;
  - 6) promozione di attività per lo sviluppo ed il funzionamento di biblioteche, musei di interesse locale.

ART. 10

(D. Attività ed iniziative turistiche)

sono ammesse alla concessione delle sovvenzioni nelle forme previste dal presente regolamento, le seguenti attività:

- 1) organizzazione di iniziative per lo sviluppo del turismo sociale e per il turismo giovanile;
- 2) iniziative e manifestazioni qualificanti che abbiano la finalità di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- 3) attività ed iniziative svolte dall'Associazione Pro-Loce e da altri organismi e privati volontariamente costituiti per la valorizzazione di zone e attività particolari che promuovono il turismo locale;

ART. 11

(E. Attività ed iniziative per la tutela, la valorizzazione e fruizione di BB.CC. etno-antropologici, ecc..)

sono ammesse le richieste di sovvenzioni per le attività, iniziative e manifestazioni volte alla valorizzazione, alla tutela e alla fruizione dei Beni storici, artistici e monumentali, che costituiscono patrimonio della collettività; le attività volte al ripristino, mantenimento e consolidamento delle tradizioni folklo-popolari e sociali caratterizzanti questo territorio comunale.

ART. 12

(Interventi Straordinari)

Le iniziative e manifestazioni non comprese tra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, a richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere concesso se esiste in bilancio la disponibilità. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al presente regolamento, avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

./.

./.

ART. 13  
(PROCEDURE)

La concessione delle sovvenzioni è disposta dalla Giunta Municipale.  
Tutte le istanze pervenute, sono esaminate ed istruite dall'Ufficio responsabile del servizio, che, dopo il parere espresso dalla Commissione Consultiva ove esiste, le trasmette alla G.M., munito dall'apposito parere.  
Le domande sono esaminate secondo un rigoroso ordine cronologico, salvo particolari casi di urgenza o di impossibilità di rispetto di tale ordine, la cui deroga deve essere motivata.

La Giunta Municipale, acquisiti gli altri pareri prescritti dall'art. 53 e l'attestazione finanziaria di cui all'art. 55 della L. 142/90 e L.R. 48/91, procede alla definitiva determinazione della concessione.

La G.M., tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, stabilisce l'importo assegnato ai soggetti richiedenti e le iniziative accolte. Essa determina, inoltre, i soggetti e le iniziative escluse.

ART. 14  
(Presentazione delle richieste)

L'istanza per la concessione delle sovvenzioni deve essere presentata entro il mese di gennaio dell'anno cui si riferisce l'iniziativa (autenticata nelle forme di legge) e dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) nome e cognome dell'istante, quale rappresentante legale dell'ente richiedente, l'indirizzo legale ed il numero di telefono per eventuali comunicazioni;
  - b) indicazione della finalità alla quale l'intervento richiesto è destinato;
  - c) dichiarazione di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione e di non far parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito ai sensi dell'art. 7 legge 2/5/74, n. 195 e art. 4 legge 18/1181, n. 659.
- Alla predetta domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- 1) Atto costitutivo, con allegato lo statuto o documentazione equipollente, dai quali si evinca la non finalità di lucro. Di detti atti è sufficiente presentare fotocopie autentiche nelle forme di legge.
  - 2) Relazione dettagliata sulle attività o iniziative per le quali è stato chiesto il contributo, con indicazione del periodo o della data ed il luogo in cui verrà svolta.
  - 3) Bilancio preventivo, analitico, sulle attività o iniziativa, delle entrate e delle uscite, sottoscritto dal legale rappresentante.
  - 4) Stato di famiglia e certificato di residenza del legale rappresentante, resa nelle forme di legge, per la richiesta antimafia in applicazione della legge n. 55/1990.
  - 5) Ogni altro documento ritenuto utile ai fini dell'accoglimento della istanza.
- a documentazione di cui ai punti 1) e 4) non è richiesta per gli Enti Pubblici.

./.

ART. 15

(Liquidazione del Contributo)

Entro 30 giorni dalla realizzazione della attività o della iniziativa, ai fini della liquidazione del contributo concesso dalla G.M., i soggetti beneficiari devono presentare, in duplice copia, la seguente documentazione:

- 1) relazione conclusiva e dettagliata delle attività o della iniziativa, corredata da documenti di pubblicità, ecc.;
- 2) bilancio consuntivo, analitico, delle attività o iniziativa svolta, delle singole entrate e delle spese sostenute, approvato dagli organi statutari competenti, con l'indicazione del contributo concesso dal Comune come somma accertata e non riscossa;
- 3) copie, autenticate nelle forme di legge, di tutte le fatture e titoli validi a dimostrazione delle spese sostenute;
- 4) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, resa nelle forme di legge, attestante l'entità di eventuali sovvenzioni o sponsorizzazioni assegnate da altri Enti Pubblici e privati;
- 5) ogni altro documento utile, a verifica dell'attività svolta.

ART. 16

(Acconti)

A richiesta, la Giunta Municipale potrà, discrezionalmente, concedere un acconto sulla sovvenzione assegnata, pari al 25% del suo importo, semprechè l'attività o l'iniziativa sia già in corso di svolgimento ed il richiedente presenti la richiesta documentazione di cui al precedente articolo.

ART. 17

(Decadenza del beneficio della sovvenzione)

Decadono dal beneficio della sovvenzione concessa a norma del presente regolamento i destinatari che:

- a) non realizzano l'iniziativa o l'attività oppure modificano sostanzialmente il programma oggetto della deliberazione di concessione dell'intervento;
- b) non presentino la documentazione prescritta.

La dichiarazione di decadenza di cui al precedente comma è pronunciata, sentito il destinatario, con deliberazione della Giunta Municipale.

ART. 18

(Condizioni Generali)

L'inizio dell'attività o dell'iniziativa dovrà essere comunicata dal soggetto destinatario e autorizzata dal Comune.

La sovvenzione è subordinata all'impegno da parte del soggetto beneficiario ad inserire nel materiale pubblicitario un'apposita informazione per rendere noto il sostegno finanziario del Comune.

In caso di patrocinio comunale gratuito e di iniziative svolte in collaborazione con il Comune, dovrà essere apposto lo stemma comunale se autorizzato.

L'intervento del Comune non può essere richiesto, nè concesso, per maggiori spese eventualmente sostenute.

- In caso di parziale realizzazione dell'attività o dell'iniziativa indicata nel programma di previsione e quindi di consuntivo di spesa inferiore al preventivo, il sostegno finanziario sarà ridotto in proporzione.
- Nel caso in cui l'Amministrazione intenda gestire indirettamente iniziative, affidandone la cura degli aspetti tecnico-organizzativi ad associazioni ed organismi vari, gli incaricati sono tenuti a produrre apposito rendiconto finale, corredato da fatture e autorizzazioni all'acquisto.
- L'uso di attrezzature, strutture e spazi pubblici deve essere richiesto in tempo utile per il rilascio della relativa autorizzazione da parte degli organi competenti.
- Le sovvenzioni che vengono assegnate annualmente, sono legate sia alle disponibilità finanziarie che alla discrezionalità operativa dell'Amministrazione Comunale.
- La concessione, pertanto, del beneficio non costituisce titolo né diritto ad aspettativa negli anni successivi.

ART. 19

(Disposizioni finali e transitorie)

Pubblicazione dell'elenco delle sovvenzioni concesse.

- 1- L'Amministrazione Comunale, allo scopo di dare pubblica notizia della sua attività di sostegno finanziario, provvede entro il mese di gennaio di ogni anno all'affissione all'Albo Pretorio dell'elenco degli enti e persone beneficiari delle sovvenzioni nell'anno precedente, con l'indicazione delle iniziative, attività e manifestazioni svolte e l'ammontare delle somme erogate dal Comune.

ART. 20

(Rinvio)

- 1- Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge e dei regolamenti che disciplinano l'attività del Comune, nonché della L.R. 30/4/91, n.10.

ART. 21

(Entrata in vigore)

- 1- Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio a norma dell'art.197 dell'O.R.EE.L.L.L. Le istanze già presentate per il corrente anno, devono essere adeguate a quanto previsto dal presente regolamento entro 15 giorni perentori dall'avviso della sua entrata in vigore.

FUNZIONARIO  
(Rizzo L.ssa Girolama)  
*[Signature]*



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

*F.to* Dott. Antonino Marino

Dott. Fulvio Sodano

Dott.ssa Donatella Ferrera

COMUNE DI CAPACI

PUBBLICATO ALL'ALBO DI QUESTO COMUNE

23/12/12 n. 7/1/P3

CAPACI, LI 22/12/12

*[Signature]*